



Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

Comitato di direzione

Stefano Canestrari, Giovanni Canzio,
Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie,
Luciano Eusebi, Alberto Gargani,
Fausto Giunta, Vincenzo Maiello,
Dario Micheletti, Marco Nicola Miletta,
Daniele Negri, Renzo Orlandi,
Michele Papa, Carlo Piergallini,
Francesca Ruggieri, Antonio Vallini,
Vito Velluzzi

Coordinatore

Fausto Giunta

Comitato di redazione

Alessandro Corda, Roberto Cornelli, Niccolò Decorato, Gianfranco Martiello,
Claudia Mazzucato, Gherardo Minicucci, Caterina Paonessa

Coordinatore

Caterina Paonessa

Direttore responsabile

Alessandra Borghini

www.edizioniets.com/criminalia

Registrazione Tribunale di Pisa 11/07 in data 20 Marzo 2007

Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

2022



Edizioni ETS



www.edizioniets.com

© Copyright 2022
EDIZIONI ETS
Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa
info@edizioniets.com
www.edizioniets.com

ISBN 978-884676727-1
ISSN 1972-3857

INDICE

Primo piano

MIRENTXU CORCOY BIDASOLO
È possibile limitare l'intervento penale nel XXI secolo? 15

GIOVANNANGELO DE FRANCESCO
La rieducazione e il "lato nobile" della riparazione 31

CRISTINA DE MAGLIE
*Linguaggio del diritto penale e principio di effettività:
spunti di riflessione* 43

SERGIO SEMINARA
*Per un inquadramento sistematico
dei delitti in materia di riciclaggio e autoriciclaggio* 51

Temi di fondo

DARIO MICHELETTI
*Il principio di irretroattività della legge penale:
funzione, meccanica e rapporti con la colpevolezza* 81

FRANCESCO MORELLI
*Approccio narrativo vs approccio analitico alla ricostruzione del fatto
nella sentenza di primo grado di fronte alla fisionomia del nuovo appello* 121

Dibattito *Le metafore antropomorfe nel diritto:
funzioni speculative e regolative*

FAUSTO GIUNTA – CATERINA PAONESSA
Introduzione 153

VITTORIO COLETTI <i>L'agente modello: una sineddoche pericolosa</i>	155
MICHELE PRANDI <i>Il molteplice nell'uno: una tipologia delle metafore</i>	165
PAOLO CAPPELLINI <i>I modelli antropologici nel diritto moderno</i>	183
MARCO NICOLA MILETTI <i>Bocca della legge: la metafora sgradita nella penalistica italiana (1748-1948)</i>	195
MATTEO CAPUTO <i>La 'regola di Sully'. L'incidenza del fattore umano sulla costruzione dell'homo eiusdem professionis et condicionis</i>	221
DÉSIRÉE FONDAROLI <i>Metafore: l'homo oeconomicus e la "spinta gentile" nella prospettiva del sistema punitivo</i>	243
 Il punto su... Violenza, sessualità e intimità	
MATILDE BOTTO <i>Rape as torture: il contrasto alla violenza di genere che passa attraverso la proibizione della tortura</i>	259
SOFIA BRASCHI <i>La nozione di "violenza domestica" fra tutela dei diritti umani e sistema penale</i>	305
BEATRIZ CORRÊA CAMARGO – JOACHIM RENZIKOWSKI <i>La nozione di "atto sessuale" nel diritto penale</i>	341

Lecture

LUCIA RISICATO

*Leonardo Sciascia e la giustizia.**Analisi di un'ossessione in dieci lemmi.*

367

Antologia

ENRICO BASILE

La società (non) punibile: del come e del perché

377

ALESSANDRO CORDA

*La formazione penalistica tra teoria, pratica ed empiria:**alcune osservazioni in prospettiva comparata*

397

GIANFRANCO MARTIELLO

*«Vincolo testuale» ed interpretazione nel diritto penale:**la necessità di una riconciliazione*

417

ALESSIA MAZZÙ

Il regime ostativo: un simbolo intoccabile?

455

TABLE OF CONTENTS

On the front page

MIRENTXU CORCOY BIDASOLO
Is it possible to limit the intervention of criminal law in the XXI century? 15

GIOVANNANGELO DE FRANCESCO
Rehabilitation and the noble side of restorative activities 31

CRISTINA DE MAGLIE
Language of criminal law and principle of effectiveness 43

SERGIO SEMINARA
For a systematic framing of money laundering and self-laundering crimes 51

Main Themes

DARIO MICHELETTI
The principle of non-retroactivity of the penal law: function, mechanics and relationship with guilt 81

FRANCESCO MORELLI
Narrative coherence vs analytical approach to fact finding with regard to the recent reform of the appeal's procedure 121

Debate *Anthropomorphic metaphors in law: theoretical and regulatory functions*

FAUSTO GIUNTA – CATERINA PAONESSA
Introduction 153

VITTORIO COLETTI <i>The model agent: a dangerous synecdoche</i>	155
MICHELE PRANDI <i>One to many: a typology of metaphors</i>	165
PAOLO CAPPELLINI <i>Anthropological models in modern law</i>	183
MARCO NICOLA MILETTI <i>Bouche de la loi: the unpopular metaphor in italian criminal law studies (1748-1948)</i>	195
MATTEO CAPUTO <i>Sully's rule. the impact of the human factor on the construction of homo eiusdem professionis et condicionis</i>	221
DÉSIRÉE FONDAROLI <i>Metaphors: homo oeconomicus, nudge and punitive system</i>	243
 Focus on... Violence, sexuality and intimacy	
MATILDE BOTTO <i>Rape as torture: gender-based violence through the lens of torture</i>	259
SOFIA BRASCHI <i>The concept of "domestic violence" between human rights and criminal law</i>	305
BEATRIZ CORRÊA CAMARGO – JOACHIM RENZIKOWSKI <i>The concept of an "act of a sexual nature" in the criminal law</i>	341
 Book review	
LUCIA RISICATO <i>Leonardo Sciascia and justice: analysis of an obsession in ten entries</i>	367

Anthology

ENRICO BASILE

The (non) punishable corporation: on how and why 377

ALESSANDRO CORDA

*Criminal law education and training
between theory, practice, and empiricism:
some observations from a comparative perspective* 397

GIANFRANCO MARTIELLO

*«Text limit» and interpretation in criminal law:
the need for a reconciliation* 417

ALESSIA MAZZÙ

Imprisonment without parole: an untouchable symbol? 455

CRISTINA DE MAGLIE

LINGUAGGIO DEL DIRITTO PENALE E PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ:
SPUNTI DI RIFLESSIONE

LANGUAGE OF CRIMINAL LAW AND PRINCIPLE OF EFFECTIVENESS

The study assesses the fundamental interaction between the language of criminal law and principle of effectiveness. Criminal rules should be structured using understandable, clear words to assure the collective law related behavior.

KEYWORDS *Criminal Law Language – Effectiveness Principle*

1. Quando si parla della “lingua del diritto penale”¹ e del “principio di riconoscibilità del contenuto della norma penale”² si deve fare riferimento a Carlo Enrico Paliero ed ai suoi studi – straordinari – sul “principio di effettività nel diritto penale”³.

Il primo articolo sul tema viene pubblicato nel 1990⁴.

Sono passati perciò ben trentatré anni dalla pubblicazione, ma da sempre, questo saggio viene considerato un contributo essenziale, imprescindibile, negli studi di politica criminale⁵.

Le mie riflessioni si sono dedicate ai rapporti tra la *lingua del legislatore penale* ed il *principio di effettività*. In proposito, sono tre i passaggi della costruzione tecnica di Carlo Enrico Paliero su cui si agganciano le mie osservazioni.

In dettaglio.

¹ MANNOZZI, *Le parole del diritto penale: un percorso ricostruttivo tra linguaggio per immagini e lingua giuridica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1431 ss.; DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, in questa *Rivista*, 2018, 105 ss.

² Corte cost. sent. n. 364/1988 in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 686 ss., con nota di Pulitanò; GUASTINI, *Ignorantia juris*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 399 ss.; ROTOLO, *Riconoscibilità del precetto penale e modelli innovativi di tutela. Analisi critica del diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018.

³ PALIERO, *Il principio di effettività nel diritto penale*, Napoli, 2011.

⁴ PALIERO, *Il principio di effettività del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 429 ss.

⁵ Sul punto GIUNTA, *L'effettività della pena nell'epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 414 ss.; SOTIS, *Efficienza (in diritto penale)*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, vol. III, Milano, 2022, 1461 ss.

A. La collocazione sistematica del principio di effettività

Carlo Enrico Paliero propone una *concezione gradualistica* del sistema dei principi di politica criminale e ipotizza la seguente serie logico-analitica:

“meritevolezza di pena – sussidiarietà – effettività, serie biunivocamente correlata alla sequenza legittimità – necessità – convenienza [della pena]. Serie, ancora, nella quale il principio di effettività si colloca crono-spazialmente come un *posterius* rispetto ai principi enunciati (...) in posizione *accessoria*, ma *non* gerarchicamente *subordinata*.

Vale a dire:

[a] Individuato il comportamento lesivo (...) come meritevole di pena (...).

[b] Accertatone, *successivamente* il ‘bisogno di pena’ (...) per la inadeguatezza o la sproporzionatezza degli altri strumenti di controllo sociale.

[c] *Solo a questo punto* interviene il postulato di effettività come esigenza che la – comunque *costosa* – opzione penale riveli *chanches* razionalmente *accettabili* (tali cioè da compensare i costi) ed empiricamente *verificabili* di raggiungere lo *scopo* di tutela della collettività (*id est*, del bene giuridico di tutela meritevole)⁶”.

La convenienza, precisa l’A.

va valutata “(...) nelle prospettive dell’analisi costi-benefici: ai costi ben noti (il ‘sacrificio’ dell’autore) devono contrapporsi benefici (la tutela effettiva del bene) per lo meno dotati, in alto grado, di plausibilità.

Il criterio della convenienza opera dunque in termini di ‘*residualità*’, presupponendo l’esito positivo delle verifiche di ‘legittimità’: collegandosi come un ‘*posterius*’ logico – *non* sinergico, ma solo *complementare* – rispetto agli altri principi, esige d’essere compendiato in una *formula* (o clausola) di *accessorietà*⁷”.

B. Principio di effettività e modelli di legislazione penale

Ai fini delle mie riflessioni assume molta importanza la verifica fatta da Paliero sulla tenuta del fattore *effettività* in relazione ai vari tipi di *legislazione* penale.

Dopo aver illustrato in modo impeccabile la teoria simbolica e la teoria *integratrice*⁸, l’A. si sofferma sul *paradigma* di “*legislazione strumentale*”, da lui indi-

⁶ PALIERO, *Il principio di effettività*, cit., 461 ss.

⁷ PALIERO, *Il principio di effettività*, cit., 464.

⁸ PALIERO, *Il principio di effettività*, cit., 467 ss.

cato come il modello ideale per assicurare l'effettività:

“(...) La teoria *strumentale* fomenta un tentativo di mediazione fra tutela *necessaria* dal punto di vista dello *stato* e tutela *possibile* dal punto di vista della società. (...) la norma penale ‘giusta’ dal punto di vista *strumentale* deve essere configurata – con orientamento al risultato su base diagnostico – prognostica – per ‘costruire l’avvenire’ e condizionare e dirigere i comportamenti sociali: si deve prefiggere un ‘vaglio di proporzionalità’ del mezzo-pena proiettato nel futuro.

(...) Conseguentemente il metodo seguito da questo (...) tipo di legislatore è prettamente *induttivo*, perseguendo il condizionamento sociale attraverso diagnosi, prognosi e verifiche coordinate.

(...) *In particolare*, la ‘correttezza’ di una legge penale configurata alla stregua della teoria *strumentale* si manifesta su di un duplice piano:

- (i) *A priori* – per la *trasparenza dello scopo* e l'*accettabilità* del mezzo
- (ii) *A posteriori* – per la *congruenza del risultato* [rispetto allo scopo]⁹.

C. Effettività mezzo – scopo

A questo punto, Carlo Enrico Paliero pone un quesito fondamentale: “quando si opera con lo strumento penale, va di regola privilegiata l'*ottimizzazione del risultato* o la *minimalizzazione* di impiego del mezzo?”¹⁰

Si tratta di un “dilemma cruciale”, secondo l'Autore. Per risolverlo è necessario riconoscere, sul piano strutturale, *tre* diversi *piani* su cui opera l'effettività penale: (a) l'effettività della *norma* incriminatrice; (b) l'effettività della sanzione; (c) l'effettività degli *apparati*¹¹.

In relazione all'argomento che qui mi occupa, cioè l'*effettività* della *norma*, Paliero insiste sulla “(...) capacità delle norme penali di ottenere l'osservazione dei consociati, di orientarne le condotte. Questa esigenza di effettività si indirizza al *legislatore*, al modo in cui le norme penali sono confezionate e dunque alla loro attitudine a tutelare i beni giuridici”¹².

Ed è su questa *indicazione decisiva*, che si sono concentrate le riflessioni della letteratura più recente.

⁹ PALIERO, *Il principio di effettività*, cit., 470.

¹⁰ PALIERO, *Il principio di effettività*, cit., 503.

¹¹ PALIERO, *Il principio di effettività*, cit., 508.

¹² PALIERO, *Il principio di effettività*, cit., 509.

2. Francesco Palazzo e Francesco Viganò nella loro preziosa “conversazione” dedicano “uno spazio autonomo e non piccolo al tema dell’effettività”¹³, considerata “(...) un vero e proprio principio di derivazione costituzionale (...)”¹⁴. È infatti evidente – secondo gli Autori – visti i costi elevatissimi economici ed umani, che il funzionamento della giustizia produce, che questi costi, per essere accettati, debbano essere *giustificati*.

In questo senso è bene distinguere – proseguono Palazzo e Viganò – due piani dell’effettività.

α. L’effettività “*in astratto*” che riguarda “(...) l’efficacia orientativa dei comportamenti dei consociati dispiegata dalle norme precettive: quanto maggiore sarà tale efficacia tanto meno quelle norme troveranno applicazione, ai fatti concreti, coincidendo per l’appunto l’ideale di massima efficacia del diritto penale con la completa conformità dei comportamenti ai precetti penali”¹⁵.

β. L’effettività “*in concreto*” riguarda invece l’applicazione effettiva della legge e l’irrogazione della sanzione penale ai fatti commessi¹⁶.

Ed è sull’effettività *in astratto* e in particolare, sulla “ricettività emozionalmente condizionata alla pretesa normativa penale”, che risultano pienamente convincenti le riflessioni di Gabrio Forti¹⁷.

In un importante saggio del 2013 l’A. aveva già preso posizione sul problema, schierandosi a favore della corrente filosofica che da tempo vuole ridimensionare quell’impostazione razionalistica che punta a denigrare il ruolo delle emozioni per la moralità, con la motivazione che esse sono “insensibili alla ragione”¹⁸.

Secondo Forti, invece, le emozioni intervengono nella meccanica delle azioni in modo più intenso e pervasivo” (...) di quanto sia assunto dall’etica normativa”¹⁹.

Queste considerazioni conducono il lettore su un percorso di ragionamento molto interessante, un percorso che riguarda le ragioni profonde che spingono gli umani, destinatari del precetto penale, ad adeguarsi allo stesso²⁰.

Gabrio Forti, nel suo bellissimo libro “*La cura delle norme*”, recupera e rilegge in chiave critica alcuni studi fondamentali di psicologia sociale²¹, che arrivano alla seguente conclusione:

¹³ PALAZZO-VIGANÒ, *Diritto penale. Una conversazione*, Bologna, 2018, 161.

¹⁴ PALAZZO-VIGANÒ, *Diritto penale*, cit., 164.

¹⁵ PALAZZO-VIGANÒ, *Diritto penale*, cit., 168.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ FORTI, *Le ragioni extrapenali dell’osservanza della legge penale: esperienze e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1108 ss.

¹⁸ Sul punto, BAGNOLI, *L’autorità della morale*, Milano, 2007.

¹⁹ FORTI, *Le ragioni extrapenali*, cit., 1112.

²⁰ FORTI, *La cura delle norme. Oltre la corruzione delle regole e dei saperi*, Milano, 2018.

²¹ TYLER, *Why People Obey the Law*, Princeton, 2006.

“(…) le persone osserverebbero il diritto *non* per paura della punizione o di altre sanzioni; il peso di queste ultime per assicurare l’obbedienza sarebbe dunque decisamente secondario, mentre *sarebbe piuttosto la morale* «il fattore primario che forgia un comportamento correlato (*law-related behavior*) al diritto»²²

Una conclusione che ribalta le concezioni tradizionali e che spalanca il sipario su un dibattito molto acceso nella letteratura statunitense: quello tra i sostenitori della “*morality*”²³ vs. quelli favorevoli alla “*fear of punishment*”²⁴.

Gabrio Forti è limpido sul punto.

Nella prospettiva del diritto penale, quando si parla dell’“influenza della percezione di legittimità del *sistema* sulla tendenza delle persone a obbedire al diritto” ci si riferisce, in particolare, a “(…) quando tale percezione di legittimità e, in generale, l’osservanza dei precetti più o meno mediata da tale percezione, dipenda dal complessivo equilibrio *di sistema* tra norme e sanzioni. *Equilibrio cui si connette strettamente la complessiva capacità e credibilità regolativa dell’ordinamento*”²⁵.

Da questa indicazione, che io condivido pienamente, discende allora la mia conclusione: l’efficacia delle norme penali di *orientare* i comportamenti dei consociati dipende *anche* da come le fattispecie sono costruite nella forma. La “cura delle norme penali” riguarda insomma *anche* il grado di *trasparenza* e di *accessibilità* del linguaggio utilizzato nella loro redazione.

Una conclusione, che trova un’autorevole conferma nelle parole di Winfried Hassemer²⁶. Nella ricerca di “(…) Quello che il diritto penale deve fare”, l’A. si concentra, infatti, sulla *formalizzazione*, il carattere con cui “(…) il diritto penale si distingue dal controllo sociale informale. (...) La formalizzazione è la veste con cui il controllo sociale esercitato dal diritto penale diviene tollerabile”²⁷. È la formalizzazione – insiste il grande studioso – che rende visibile un oggetto: essa è collegata a termini come “*chiarezza, consolidamento, verifica, critica, correzione*”²⁸. In altre parole, “il diritto penale formalizzato deve essere chiaro e trasparente, e deve aiutare il soggetto colpito”²⁹.

²² FORTI, *La cura delle norme*, cit., 119, corsivi miei.

²³ Per tutti MC ADAMS, *The Expressive Power of Law, Theories and Limits*, Cambridge Ma, 2017.

²⁴ SCHAUER, *The Force of Law*, Cambridge Ma, 2015.

²⁵ FORTI, *La cura delle norme*, cit., 120 ss.

²⁶ HASSEMER, *Perché punire è necessario*, tr. it., Bologna, 2012.

²⁷ HASSEMER, *Perché punire*, cit., 123 ss.

²⁸ HASSEMER, *Perché punire*, cit., 125 ss.

²⁹ *Ibidem*.

3. La lingua del diritto penale, come tutte le lingue giuridiche è una *lingua specialistica*, che si innesta sulla lingua comune con cui ha molteplici e complesse interazioni. Ciò significa che vi è un rapporto da genere a specie tra il linguaggio comune e la lingua del diritto penale; si può insomma affermare che il linguaggio giuridico – quindi anche quello penalistico – è un linguaggio tecnico *distinto*, ma *non separato* da quello comune³⁰.

La riconosciuta natura specialistica della lingua del diritto penale comporta dei *vantaggi* e degli *svantaggi*.

I primi sono appannaggio esclusivo degli specialisti del settore e sono qualificati dai caratteri della “*precisione*” e dell’“*economia*”.

Per quanto concerne la “*precisione*”, i “*tecnicismi* tendono ad essere caratterizzati dalla «monoreferenzialità»”³¹. Ciò significa che le parole hanno un significato specifico, spesso univoco, un significato che deriva da un “processo di definizione convenzionale esplicito”³². Per quanto invece concerne l’“*economia*”, ci accorgiamo che, quando spieghiamo un termine tecnico a persone estranee al nostro ambiente, dobbiamo abbondare in esempi e similitudini e utilizzare lunghi giri di parole, mentre quando si comunica tra “*collegli*”, basta una sola parola per intendersi³³.

Gli *svantaggi* della lingua del diritto penale in tutte le sue specificazioni (lingua del legislatore, dei magistrati, degli avvocati, degli accademici) sono quelli di essere poco comprensibile, non accessibile, se non addirittura ostile per i non addetti ai lavori. Non esito ad affermare che il carattere che qualifica la lingua del diritto penale è quello di una “*inutile pesantezza*”³⁴. Una bruttezza descritta con le parole impietose e le espressioni finora ineguagliate di Franco Cordero:

“Lessico opaco, gergale, criptico, elusivo, e sintassi tortuosa. Persino i lettori esperti ogni tanto faticano capire. Spira ipnosi degli stereotipi: parole, sintagmi, frasi, interi discorsi, passano tali e quali in mille testi; l’asfissiante mimetismo esclude ogni parola viva. Quasi una scrittura automatica, alimentata dal ciclo sonnolento delle “*massime*”, dove astrazioni a maglie larghe sorvolano su qualità nient’affatto inutili alla diagnosi giuridica; alcune non corrispondono al *clou* deciso; e tali distonie riproducono i vecchi arcana. Povero lo scandaglio nomenclato-

³⁰ Cfr. DE MAGLIE, *La lingua*, cit., 111 con bibliografia *ivi* indicata.

³¹ BELLUCCI, *Giurisdizione e linguaggio*, in MARIANI-MARINI (a cura di), *Promemoria per avvocati. Ragionare, scrivere, difendere i diritti*, Pisa, 2014, 208 ss.

³² *Ibidem*.

³³ *Ibidem*.

³⁴ DE MAGLIE, *La lingua*, cit., 127.

rio, deboli trame sintattiche: ai due difetti supplisce l'enfasi; quanto meno dicono, tanto più declamano. ...”³⁵.

Quali sono le ragioni dell'uso di questa lingua oscura, spesso incomprensibile?

La letteratura ha dato tre spiegazioni possibili: vi è innanzitutto un'interpretazione *benevola* che consentirebbe di pensare ad una cronica ed insuperabile pigrizia, che affliggerebbe tutti e indistintamente gli esponenti della classe dei giuristi; vi è poi un'interpretazione *maliziosa*, che vede invece dietro l'uso di una lingua oscura una buona dose di “narcisismo culturale”: i penalisti userebbero un gergo selettivo allo scopo di tagliare fuori dal loro mondo gli “altri”, gli umani. Vi è infine un'interpretazione *malevola* che vede un obiettivo preciso ed ostile, dietro l'uso della lingua del diritto penale: quello dell'esercizio del potere.

Il meccanismo sarebbe evidente: “(...) chi occupa posizioni di vantaggio ha (...) tutto l'interesse di non farsi capire fino in fondo, perché altrimenti il suo potere potrebbe essere messo in discussione”³⁶.

4. Una conclusione sembra a questo punto incontestabile: la lingua del diritto penale è, per varie ragioni, una lingua specialistica.

Questo però non significa che debba – giocoforza – essere “prigioniera di se stessa”, chiusa in “un'esasperata e arcaica dimensione tecnica (...)”³⁷.

Il diritto penale, con quei caratteri di carnalità e atrocità³⁸, che lo consacrano come “il braccio armato dello Stato”, per *legittimarsi*, ha infatti il dovere di *comunicare* e non può perdere il contatto con gli “umani”. Altrimenti, il linguaggio della legge penale si riduce ad “(...) un *borbottio incomprensibile, temibile* per chi è *estraneo al cerchio magico*, la persona che non comprende, ma deve comunque subire gli effetti di quel linguaggio”³⁹. Questa è la *funzione politica* di ogni linguaggio e, a maggior ragione, del linguaggio giuridico, che *non può non essere politico*⁴⁰.

La nostra Corte Costituzionale ha dato indicazioni *inequivocabili* sul punto quando ha sancito il principio di *riconoscibilità* dei contenuti della norma penale

³⁵ CORDERO, *Stilus Curiae*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, p. 33.

³⁶ AINIS, *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Roma-Bari, 2010, 113.

³⁷ MARCHESIELLO, *Il linguaggio della legge*, cit., 143.

³⁸ STELLA, *La giustizia e le ingiustizie*, Bologna, 2006.

³⁹ MARCHESIELLO, *Il linguaggio della legge*, cit., 138.

⁴⁰ Sul punto MARINUCCI, *L'abbandono del Codice Rocco: tra rassegnazione e utopia*, in MARI-NUCCI-DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1986, 346 ss.

e quando ha stigmatizzato come “grave difetto”, che rende irriconoscibile il contenuto della legge penale, “l’assoluta oscurità del testo legislativo”⁴¹.

La chiarezza della lingua del diritto – e quindi del diritto penale – rappresenta una garanzia irrinunciabile di *democrazia* nel sistema. In altre parole, la *trasparenza* e l’*accessibilità* del linguaggio penalistico sono un presupposto irrinunciabile perché venga rispettato il principio di *uguaglianza*⁴².

Non solo. L’acquisizione di una *cultura della comprensione* potrebbe rendere più agevole il raggiungimento di un obiettivo essenziale della giustizia penale: il conseguimento della *verità*. La verità processuale è infatti un presupposto della democrazia: solo se attraverso il processo si giunge alla verità dei fatti, il cittadino comune – oltre alle parti direttamente coinvolte nella vicenda processuale – può comprendere la realtà storica, sociale e politica in cui vive⁴³.

Se queste considerazioni appaiono convincenti è allora evidente e indissolubile il legame che connette “le *parole del diritto penale*” con il “principio di *effettività*”.

Una lingua del diritto penale “ben curata”, costruita cioè con parole chiare e comprensibili, potrebbe contribuire in modo decisivo al conseguimento di un obiettivo importante: far sì che l’effettività diventi davvero “(...) il criterio di identificazione di quel «diritto penale teleologicamente orientato» in cui il nostro sistema si riconosce”⁴⁴.

⁴¹ Sul punto DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., 134 ss.

⁴² IRTI, *Riconoscersi nella parola*, Bologna, 2020, 85 ss.

⁴³ TARUFFO, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, 2009, 94 ss.; ID., *Verso la decisione giusta*, Torino, 2020, 99 ss.

⁴⁴ PALIERO, *Il principio di effettività*, cit., 471.

HANNO COLLABORATO AL VOLUME

FRANCESCO BASILE – Ricercatore nell’Università Bocconi di Milano

MATILDE BOTTO – Dottoranda di ricerca nell’Università di Bologna

SOFIA BRASCHI – Assegnista di ricerca nell’Università degli Studi di Pavia

PAOLO CAPPELLINI – Professore ordinario nell’Università di Firenze

MATTEO CAPUTO – Professore ordinario nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

VITTORIO COLETTI – Professore emerito nell’Università di Genova e accademico della Crusca

MIRENTXU CORCOY BIDASOLO – Catedrática nella Universitat de Barcelona

ALESSANDRO CORDA – Senior Lecturer e Direttore dell’Institute of Criminology and Criminal Justice nella Queen’s University Belfast School of Law

BEATRIZ CORRÊA CAMARGO – Professoressa nella Universidade Federal de Uberlândia

NICCOLÒ DECORATO – Perfezionando nella Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

GIOVANNANGELO DE FRANCESCO – Università di Pisa

CRISTINA DE MAGLIE – Professore ordinario nell’Università di Pavia

DÉSIRÉE FONDAROLI – Professore ordinario nell’Università di Bologna

FAUSTO GIUNTA – Professore ordinario nell’Università di Firenze

GIANFRANCO MARTIELLO – Professore associato nell’Università di Firenze

ALESSIA MAZZÙ – Dottoressa in Giurisprudenza

DARIO MICHELETTI – Professore ordinario nell’Università di Siena

MARCO NICOLA MILETTI – Professore ordinario nell’Università di Foggia

FRANCESCO MORELLI – Professore associato nell’Università di Bergamo

CATERINA PAONESSA – Professore associato nell’Università di Firenze

MICHELE PRANDI – Già Professore ordinario nell’Università di Genova e dottore *honoris causa* nell’Università di Uppsala

JOACHIM RENZIKOWSKI – Lehrstuhl Professor nella Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

LUCIA RISICATO – Professore ordinario nell’Università di Messina

SERGIO SEMINARA – Professore ordinario nell'Università di Pavia

CECILIA VALBONESI – Assegnista di ricerca nell'Università di Firenze

Criteria per la pubblicazione

1. Al fine di assicurare la qualità scientifica degli studi pubblicati, il Comitato direttivo di *Criminalia* si avvale del giudizio di Revisori esterni, i cui nominativi sono raccolti nella lista riportata di seguito. I Revisori ricevono, in forma anonima, gli scritti destinati alla pubblicazione e un'apposita scheda da compilare firmata. Saranno pubblicati unicamente gli scritti valutati favorevolmente da due Revisori che li hanno giudicati l'uno all'insaputa dell'altro.
2. Nel caso di pareri discordanti espressi dai due Revisori, il Direttore può procedere alla pubblicazione oppure richiedere una valutazione, sempre in forma anonima, a un terzo Revisore, il cui giudizio sarà vincolante ai fini della pubblicazione o meno.
3. Nel caso di studi interdisciplinari o non penalistici il Direttore individuerà, anche al di fuori della lista, i Revisori esterni ritenuti idonei alla valutazione, dandone notizia al Comitato di direzione.
4. Sono esclusi dall'anzidetto sistema di valutazione preventiva di qualità: a) le recensioni di libri, gli scritti commemorativi e i resoconti dei convegni; b) gli scritti di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico e di esperti di comprovata esperienza (es. professori emeriti o onorari; studiosi italiani e stranieri di chiara fama o similari); c) gli studi già pubblicati in riviste italiane o straniere classificate in fascia A.
Anche gli studi dei componenti del Comitato di direzione saranno sottoposti alla procedura di valutazione sopra descritta. Sarà compito del Direttore assicurare che i componenti del Comitato di direzione non influiscano in alcun modo sulla scelta dei Revisori. Per gli scritti del Coordinatore del Comitato di direzione, la scelta dei revisori sarà effettuata da un componente del Comitato di direzione che gestirà la procedura valutativa.
5. La documentazione relativa alla procedura di revisione di ciascun lavoro e all'approvazione unanime del Comitato di direzione è conservata a cura della Redazione di *Criminalia*.

Revisori

Giuseppe Amarelli
Gian Marco Baccari
Giuliano Balbi
Federigo Bambi
Roberto Bartoli
Elio R. Belfiore
Filippo Bellagamba
Costanza Bernasconi
Marta Bertolino
Riccardo Borsari
David Brunelli
Marcello Busetto
Alberto Cadoppi
Alberto Camon
Matteo Caputo
Damiano Canale
Francesco Cingari
Federico Consulich
Carlotta Conti
Cristiano Cupelli
Francesco D'Alessandro
Giampaolo Demuro
Corrado Del Bò
Giulio De Simone
Alberto De Vita
Mariavaleria Del Tufo
Alberto di Martino
Vittorio Fanchiotti
Paola Felicioni
Giovanni Fiandaca
Stefano Fiore
Giovanni Flora
Luigi Foffani
Désirée Fondaroli
Gabriele Fornasari
Benedetta Galgani
Ignazio Giacona
Roberto Guerrini
Dario Guidi
Giulio Illuminati
Gaetano Insolera
Isabella Leoncini
Sergio Lorusso
Claudio Luzzati
Stefano Manacorda
Adelmo Manna
Ferrando Mantovani
Luca Marafioti
Enrico Marzaduri
Maria Novella Masullo
Oliviero Mazza
Nicola Mazzacuva
Alessandro Melchionda
Enrico Mezzetti
Sergio Moccia
Vito Mormando
Giuseppina Panebianco
Vania Patanè
Paolo Patrono
Marco Pelissero
Davide Petrini
Michele Pifferi
Nicola Pisani
Tommaso Rafaraci
Mario Ricciardi
Lucia Risicato
Mauro Ronco
Alessandra Sanna
Licia Siracusa
Placido Siracusano
Luigi Stortoni
Valeria Torre
Giovanni Tuzet
Daniele Velo Dalbrenta
Paolo Veneziani
Tiziana Vitarelli
Raffaele Volante

Edizioni ETS
Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di giugno 2023



Edizioni ETS

www.edizioniets.com - info@edizioniets.com

Criminalia

Annuario di scienze penali

www.edizioniets.com/criminalia

Direttore

Fausto Giunta

Comitato di direzione

Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie, Luciano Eusebi,
Alberto Gargani, Fausto Giunta, Vincenzo Maiello, Dario Micheletti, Marco Nicola Miletta,
Daniele Negri, Renzo Orlandi, Michele Papa, Carlo Piergallini, Francesca Ruggieri
Antonio Vallini, Vito Velluzzi

per sottoscrivere abbonamento e per acquistare numeri arretrati

www.edizioniets.com/criminalia